II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1979

che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e i tessuti di ciniglia della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 56.07-01 ; 04 ; 05 ; 07 ; 08 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 21 ; 23 ; 24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 32 ; 33 ; 34 ; 36), categoria 3, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/239/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

viste le domande a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 30 gennaio 1979, 5 e 8 febbraio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 56.07-01 ; 04 ; 05 ; 07 ; 08 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 21 ; 23 ; 24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 32 ; 33 ; 34 ; 36), categoria 3, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977 [1] ; confermata con regolamento (CEE) n. 225/78 del Consiglio del 7 febbraio 1978 [2] ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 [3], in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alle domande di licenza che hanno motivato i ricorsi del 30 gennaio 1979 e del 5 febbraio 1979, data la loro modesta entità,

---

[1] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
[2] GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
[3] GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 30 gennaio 1979 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.07 A (codice Nimexe : 56.07-01 ; 04 ; 05 ; 07 ; 08 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 21 ; 23 ; 24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 32 ; 33 ; 34 ; 36), categoria 3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1979.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione